

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

In data 19/11/2016 i membri fondatori dell'Associazione STARGATE FANCLUB ITALIA, costituitasi in data 19/11/2016 a Riccione, hanno approvato di comune accordo le seguenti pattuizioni in ordine alle norme che regoleranno la vita, il funzionamento e l'organizzazione dell'ente.

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata STARGATE FANCLUB ITALIA.

L'Associazione ha sede legale presso la residenza del Presidente in carica. L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione intende sostenere e promuovere la passione in Italia per il serial cinematografico e televisivo STARGATE, con la partecipazione e l'organizzazione di eventi per i fan, la realizzazione e collezione di gadget, repliche di elementi scenici, scenografie, costumi e quanto altro di inerente al franchise medesimo.

L'Associazione si propone:

- a. di contribuire alla formazione di un'opinione pubblica sempre più sensibile alla fantascienza, in particolare al franchise STARGATE;
- b. di affiancare ed aiutare le iniziative volte alla promozione della passione per la fantascienza, sia direttamente sia indirettamente, anche attraverso contributi economici o il sostegno materiale all'attività da parte degli associati;
- c. di promuovere periodicamente momenti di partecipazione agli eventi organizzati da associazioni con scopi sociali simili, quali incontri, convegni, e ogni altra attività di carattere culturale riguardanti temi quali la fantascienza, il fantastico e correnti derivate.

Art. 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà svolgere tutte quelle attività idonee ed opportune per il perseguimento delle proprie finalità, ivi comprese: l'acquisto di beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, la partecipazione ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, le attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, l'organizzazione di convegni, congressi, simposi ed eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

Art. 4 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vice-Presidente; e) il Segretario; f) il Tesoriere.

Agli Associati appartenenti agli Organi dell'Associazione sopra elencati da b) a f) è fatto divieto di ricoprire cariche istituzionali e/o di rappresentanza all'interno di altre realtà associative o realtà che di fatto perseguono in tutto o in parte il medesimo scopo sociale di Stargate Fanclub Italia; nel caso di mansioni di organizzazione, è necessaria la previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo. Il fatto di ricoprire un siffatto ruolo in altre realtà impedisce all'associato l'elezione a membro degli Organi testé citati o, se l'incompatibilità emerge in periodo successivo alla nomina, ne implica la decadenza.

Art. 5 - Associati

Sono Associati le persone che aderiscono all'Associazione; gli Associati sono tenuti a versare annualmente le quote non inferiori alle quote minime periodicamente stabilite per ciascuna categoria dal Consiglio Direttivo.

L'Associato è tenuto all'osservanza dello Statuto e delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo. Possono diventare Associati tutti coloro che abbiano interesse a svolgere attività di sostegno dell'Associazione medesima, condividendone le finalità, mediante domanda indirizzata al Consiglio Direttivo che si esprime sull'ammissione dei candidati. La qualità di Associato non è trasferibile. Il Consiglio Direttivo può prevedere quote agevolate per Associati studenti e per i

familiari degli Associati stabilendo particolari forme di adesione all'Associazione.

Art. 6 - Recesso ed esclusione

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso è efficace dal giorno della ricezione della comunicazione.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può decidere l'esclusione di Associati con propria deliberazione assunta a maggioranza dei presenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto o per grave comportamento contrario alle finalità dell'Associazione ed incompatibile con l'appartenenza all'Associazione medesima.

La qualifica di Associato si perde in caso di mancato pagamento delle quote associative.

Art. 7 - Assemblea: composizione e competenze

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e per l'approvazione dell'annuale bilancio preventivo, nonché per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera su: a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere; b) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo; c) l'elezione del Presidente dell'Associazione; d) l'esclusione degli associati; e) eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea convocata in via straordinaria delibera inoltre su: a) modifiche dello Statuto; b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 8 - Assemblea: convocazione e quorum

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, viene convocata previa delibera del Consiglio Direttivo ovvero su istanza motivata al Consiglio di almeno un terzo degli Associati.

La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrata con almeno quindici

giorni di preavviso. In casi di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato

agli Associati sette giorni prima della data fissata. Ogni Associato maggiore di età, in regola con

l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con

l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati aventi diritto di voto e delibera a

maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque

sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la modifica dello Statuto è necessario l'intervento ed il voto favorevole di almeno un terzo

degli Associati aventi diritto di voto. Per lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto

favorevole di almeno metà più uno degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente; in caso

di assenza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede l'Assemblea

designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

Art. 9 - Consiglio Direttivo: composizione e convocazione

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed è costituito da cinque o sette membri,

compreso il Presidente. Se i candidati in fase di elezioni superano le 9 unità, il Consiglio sarà

composto da 7 elementi; sotto o uguale a tale soglia, da 5 elementi.

Qualora non si raggiungesse il numero minimo di 4 Consiglieri oltre al Presidente, l'attività

dell'Associazione verrebbe a cessare. Possono candidarsi a membri del Consiglio direttivo tutti gli

Associati in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Consiglio resta in carica 3 anni e i membri del medesimo possono essere riconfermati; essi

rimangono comunque in carica fino alla nomina dei successori.

Risultano nominati i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti,

risulta nominato il candidato anziano di appartenenza all'Associazione. Il Consiglio Direttivo può,

nel rispetto di tali disposizioni, elaborare norme e regolamenti per la presentazione delle

candidature e per la votazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I componenti cooptati dal Consiglio, in sostituzione di altri durante il triennio di nomina, scadono insieme ai componenti in carica all'atto di elezione.

Nel caso di dimissioni o di mancanza per altra causa della maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente indirà entro il termine di 90 giorni nuove elezioni per sostituire i membri dimissionari, con le modalità che riterrà più opportune.

Il Consiglio Direttivo eletto nell'Atto Costitutivo rimane in carica fino all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio economico dell'anno 2019.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta della metà più uno dei membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio può ammettere di volta in volta persone esterne che abbiano specifiche professionalità.

Le votazioni sono sempre palesi. Su richiesta di almeno un Consigliere e previo voto favorevole del Consiglio Direttivo, è possibile effettuare votazioni a scrutinio segreto.

Art. 10 - Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni. Il Consiglio Direttivo nomina tra i membri del medesimo il Vice-Presidente, il quale esercita le funzioni vicarie in caso di temporaneo impedimento o temporanea assenza del

Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera la quota di iscrizione e la quota associativa annuale dovuta da ogni Associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario tra i membri del Consiglio stesso, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. Il Consiglio Direttivo delibera su ogni altra competenza non riservata all'Assemblea.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo è anche Vice-Presidente dell'Associazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi; convoca e presiede l'Assemblea dell'Associazione; sottoscrive gli atti e gli accordi che impegnano l'Associazione; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati fiduciari dell'Associazione. Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli dal Consiglio; convoca il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle deliberazioni del medesimo, sottoscrivendo gli atti conseguenti; nell'ambito dei propri compiti può affidare speciali incarichi ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente esercita i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione. Cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell'Associazione.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea insieme al Consiglio Direttivo e può essere rieletto. Egli

rimane in carica fino alla nomina del successore. In caso di assenza, impedimento, rimozione, decadenza o decesso, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente fino a nuova elezione, che dovrà avvenire entro sei mesi.

Art. 12 - Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri del medesimo, è responsabile dei fondi dell'Associazione ed ha in consegna i libri, le scritture contabili e tutti gli altri documenti dell'Associazione. Egli ha in custodia quanto viene versato allo stesso.

Art. 13 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo per l'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 14 - Disposizioni transitorie finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative vigenti in materia.

